



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale Lombardia  
**ISTITUTO COMPRESIVO TOSCANINI**  
Piazza Trattati di Roma 1957 n. 5 - 21011 CASORATE SEMPIONE (VA)  
tel. 0331296182 - fax 0331295563 - cod. fisc. 82007580127  
e-mail: [vaic865004@istruzione.it](mailto:vaic865004@istruzione.it)  
PEC: [vaic865004@pec.istruzione.it](mailto:vaic865004@pec.istruzione.it)

C.I. nr. 6

Casorate Sempione, 04/09/2019

**A tutto il personale  
Docente e ATA  
Loro Sedi**

**Oggetto:**

- 1) Autorizzazione a svolgere la LIBERA PROFESSIONE.**
- 2) Richiesta di autorizzazione preventiva al conferimento di incarichi ai dipendenti dell'Istituto da parte di altri soggetti pubblici e privati.**
- 3) Collaborazioni plurime.**

Con la presente si porta a conoscenza di tutto il personale in indirizzo la normativa che regola l'autorizzazione all'esercizio di libere professioni, al conferimento di incarichi ai dipendenti dell'Istituto da parte di altri soggetti pubblici e privati e alle collaborazioni plurime.

Quanto di seguito descritto si applica a tutto il personale a tempo indeterminato/determinato, a tempo pieno e a tempo parziale con esclusione di coloro con prestazioni lavorative non superiore al cinquanta per cento di quelle a tempo pieno.

#### **1. Autorizzazione a svolgere la Libera Professione.**

Ai sensi dell'art. 508 comma 15 del D. L.vo n. 297 del 16/04/1994 al personale docente è consentito, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, l'esercizio della libera professione.

Le condizioni per l'esercizio della libera professione sono le seguenti:

- non deve essere di pregiudizio all'ordinato e completo assolvimento delle attività inerenti alla funzione docente;
- deve risultare coerente con l'insegnamento impartito;
- è necessaria l'iscrizione ad uno specifico albo professionale o ad un elenco speciale.

La **richiesta di autorizzazione** deve essere presentata all'inizio di ogni anno scolastico in quanto ha **validità annuale**.

A tal proposito si prega di utilizzare il Modello 1 allegato alla circolare.

#### **2. Richiesta di autorizzazione preventiva al conferimento di incarichi da parte di altri soggetti pubblici e privati ai dipendenti dell'Istituto.**

L'art. 53 comma 7 del D.Lgs. 165/2001 prevede che gli incarichi retribuiti conferiti ai pubblici dipendenti devono essere previamente autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza.

Tali incarichi sono quelli, **non compresi nei compiti e doveri di ufficio**, per i quali è previsto sotto qualsiasi forma un compenso. Ai sensi del comma 6 sono esclusi i compensi derivanti:

- a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
- d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;

Le **condizioni** per cui **possono essere autorizzati** incarichi retribuiti sono le seguenti:

- la temporaneità e l'occasionalità dell'incarico. Sono, quindi, autorizzabili le attività non di lavoro subordinato esercitate **sporadicamente** ed **occasionalmente**, anche se eseguite periodicamente e retribuite, qualora per l'aspetto quantitativo e per la mancanza di abitudine, non diano luogo ad interferenze con l'impiego;
- il non conflitto con gli interessi dell'amministrazione e con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione;
- la compatibilità dell'impegno lavorativo derivante dall'incarico con l'attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto tale da non pregiudicarne il regolare svolgimento. L'attività deve essere svolta al di fuori dell'orario di servizio.

Inoltre, per il personale docente in particolare, l'art. 508, comma 10 del D.lgs. 297/94 prevede che non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione.

Il personale interessato dovrà presentare **regolare richiesta in via preventiva** e con congruo anticipo rispetto all'inizio dello svolgimento dell'attività. La richiesta può essere presentata sia dal soggetto committente che dallo stesso dipendente interessato, corredata da una proposta di incarico da sottoporre al Dirigente Scolastico.

A tal proposito si prega di utilizzare **gli Allegati 1 e 2**

### **3. Collaborazioni plurime**

Gli artt. 35 e 57 del CCNL 29/11/2007 consentono al personale docente ed ATA di prestare la propria collaborazione ad altre scuole.

Più specificamente l'art. 35 prevede che i **docenti** possano prestare la propria collaborazione ad altre scuole statali che, per la realizzazione di specifici progetti deliberati dai competenti organi, abbiano necessità di disporre di particolari competenze professionali non presenti o non disponibili nel corpo docente della istituzione scolastica.

Tale collaborazione non comporta esoneri anche parziali dall'insegnamento nelle scuole di titolarità o di servizio ed è autorizzata dal dirigente scolastico della scuola di appartenenza, a condizione che non interferisca con gli obblighi ordinari di servizio.

L'art. 57 prevede che il **personale ATA** possa prestare la propria collaborazione ad altra scuola per realizzare specifiche attività che richiedano particolari competenze professionali non presenti in quella scuola; tale collaborazione non comporta esoneri, anche parziali, nella scuola di servizio ed è autorizzata dal dirigente scolastico sentito il direttore dei servizi generali ed amministrativi.

Inoltre, si ritiene che con i docenti o dipendenti utilizzati in regime di collaborazione plurima, non dovrà essere stipulato alcun contratto di prestazione d'opera né tanto meno un contratto di collaborazione occasionale ma è sufficiente una lettera di conferimento di incarico con autorizzazione del dirigente scolastico della scuola dove prestano servizio.

Il personale docente e ATA interessato ad accettare incarichi da altre amministrazioni è pregato di far compilare all'ente conferente l'incarico **l'Allegato 3**.

#### **Principali riferimenti normativi:**

- legge 662/96 art 60 e 61;
- ex art. 53 del D. Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e successive modifiche e integrazioni;
- art. 508 del D.Lgs. 297/94;
- nota MIUR prot. 1584 del 29/07/05

Il Dirigente Scolastico

Maria Elena Tarantino

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.  
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

**Allegati:** Modello 1, Allegati 1/2/3